

Prot. n. L128/RNS
Bologna, 15 ottobre 2020

Oggetto:
Le novità introdotte dalla legge di conversione del "c.d. Decreto Semplificazioni"

Sommario

Nella Legge di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 trovano regolamentazione anche norme in ambito giuslavoristico quali: a) semplificazioni in alcuni provvedimenti amministrativi, b) richieste autorizzazioni da remoto; c) nuova diffida accertativa; d) D.u.r.c. di congruità.

La **Legge 11 settembre 2020, n. 120**, di conversione con modifiche del *Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre u.s. e recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ha, tra l'altro, introdotto anche alcune novità in materia di lavoro in particolare riguardo le attività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

1. Novità in materia di Diffida accertativa, disposizioni e procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato del lavoro

Come anticipato in premessa, il Decreto-legge n. 76/2020 e la sua conversione in Legge, introduce importanti novità sull'attività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con particolare riferimento al contenzioso amministrativo, ai provvedimenti amministrativi, alle conciliazioni, al potere di disposizione e alla diffida accertativa.

Con la **Circolare 25 settembre 2020, n. 4 (allegato 1)**, la Direzione centrale dell'Istituto nazionale ha definito le modalità e procedure operative da seguire nello svolgimento delle attività amministrative e conciliative da remoto mentre, con la **Circolare 30 settembre 2020, n. 5 (allegato 2)**, ha fornito i primi chiarimenti in merito all'applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo ed, infine, con la **Circolare 5 ottobre 2020, n. 6 (allegato 3)**, ha offerto le prime indicazioni in tema di diffida accertativa integrandole, ulteriormente con la **Nota 7 ottobre 2020, prot. n. 811 (allegato 4)**.

1.1. Provvedimenti amministrativi

Anzitutto, il **comma 1 dell'art. 12-bis (1)** del *Decreto Semplificazioni, così come convertito in Legge*, stabilisce che **le autorizzazioni in materia di:**

- ✚ lavoro dei minori per lo svolgimento di attività lavorative di tipo culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o nel settore dello spettacolo (**art. 4, co. 2, della Legge n. 977/1967 (1)**),

1 Art. 12-bis - Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.

...Omissis

2 Art. 4.

Omissis...

2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

...Omissis



- ✚ frazionamento dei riposi settimanali per il personale addetto ai pubblici spettacoli (*art. 15, co. 2, della Legge n. 370/1934*) ⁽³⁾,
- ✚ tutti i provvedimenti autorizzativi di competenza dell'I.n.I. che saranno individuati con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia unica delle ispezioni, **“si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza”**; **indi, si è in presenza di una forma di “Silenzio-accoglimento”** come interpretato dallo stesso Ispettorato con la citata Circolare n. 4/2020.

Al riguardo con la stessa citata Circolare, l'Ispettorato ha precisato che il termine di 15 giorni **decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa istanza** e detti provvedimenti si intendono rilasciati a condizione che l'istanza contenga tutte le informazioni richieste dalla modulistica messa a disposizione dall'Ente nell'apposita sezione istituzionale dello stesso.

1.2. Procedure amministrative o conciliative

Il sopra citato **art. 12-bis, al comma 2** ⁽⁴⁾, prevede che le **istruttorie finalizzate**:

- ✚ al rilascio delle convalide delle dimissioni (e risoluzioni consensuali) della lavoratrice in gravidanza e dei genitori lavoratori nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento (*art. 55, co. 4, D. l.vo n. 151/2001*) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾;
- ✚ al rilascio delle convalide delle dimissioni delle lavoratrici dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione delle nozze (*art. 35, co. 4, D. l.vo n. 198/2006*) ⁽⁷⁾,
- ✚ alle verbalizzazioni delle diverse procedure - di tipo amministrativo o conciliativo - di competenza dell'Ispettorato che richiedono **“la presenza fisica dell'istante”** individuate con provvedimento del Direttore, ovvero, visto quanto stabilito nel **Decreto direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020 (allegato 5)**:

³ Art. 15

Omissis...

2. Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze tecniche, può autorizzare il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.

⁴ Art. 12-bis - Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro

...Omissis

2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

Omissis..

⁵ Art. 55 – Dimissioni

...Omissis

4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Omissis...

⁶ In riferimento a tale normativa, si coglie l'occasione per ricordare che l'I.n.I., con la **Nota n. 749 – 25 settembre 2020 (allegato 6)**, in tema di **convalida dimissioni lavoratore padre con figlio di età fino a 3 anni**, ha specificato che **“la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù, come già chiarito, di comunicazioni o richieste di diverso tenore”**.

⁷ Art. 35 - Divieto di licenziamento per causa di matrimonio

...Omissis

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.

4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 del lavoro.

...Omissis



- a) attività conciliativa ai sensi dell'art. 410 C.p.c., degli artt. 11 e 12 del D. l.vo n. 124/2004 ⁸);
- b) audizioni ai sensi dell'art. 18 ⁹) della Legge n. 689/1981;
- c) attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. ¹⁰) del D. l.vo n. 276/2003;

⁸ Art. 410 - Tentativo di conciliazione

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Omissis...

Art. 11 - Conciliazione monocratica

1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.

3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.

4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.

5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.

6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso dell'attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.

Art. 12 - Diffida accertativa per crediti patrimoniali

Vedi oltre in commento Circolare.

⁹ Art. 18 - Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890).

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia, l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

¹⁰ Art. 75 - Finalità

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.



d) istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, co. 3, ⁽¹¹⁾ del D. l.vo n. 81/2015;

e) audizioni nell'ambito dell'attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale,

possono essere realizzate con "strumenti di comunicazione da remoto" purché sia consentito identificare gli interessati o i soggetti dagli stessi delegati e acquisire da essi la volontà espressa, il perfezionamento del provvedimento finale o del verbale in tal caso opera "con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato".

La Circolare n. 4/2020 specifica che l'applicativo da utilizzare, per lo svolgimento "da remoto" delle procedure in questione, continua ad essere *Microsoft Teams*, almeno sin quando non saranno disponibili nuovi software.

L'iter operativo per le attività da remoto comporta l'invito preliminare alla parte richiedente/i e al soggetto che presta eventualmente assistenza e invio del link di collegamento a Microsoft Teams al quale accedere per svolgere l'incontro alla data e all'orario fissati. Nel corso dell'incontro, poi, il funzionario procedente dovrà provvedere all'identificazione delle parti mediante verifica della corrispondenza tra il documento d'identità inviato per e-mail e quello mostrato in videoconferenza, rammentando il divieto di registrazione e di invio file tra le parti, per poi procedere alla verbalizzazione dell'incontro.

1.3. Diffida accertativa

Relativamente alla disciplina della "diffida accertativa per crediti patrimoniali", l'art. 12-bis, co. 3, apporta alcune e sostanziali modificazioni all'art. 12 del Decreto legislativo n. 124/004 che tratta delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro; in particolare:

<i>in vigore dal 27-5-2004 al 14-9-2020</i>	<i>in vigore dal 15-9-2020</i>
<p>Art. 12 - Diffida accertativa per crediti patrimoniali</p> <p>1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.</p> <p>3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del</p>	<p>Art. 12 - Diffida accertativa per crediti patrimoniali</p> <p>1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.</p> <p>3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo</p>

¹¹ Art. 19 - Apposizione del termine e durata massima

...Omissis

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Omissis...



<p>lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.</p> <p>4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida.</p>	<p>esecutivo.</p> <p>4. Abrogato</p>
---	---

Come specificato ed interpretato dall'I.n.l. con la citata Circolare n. 6/2020 e la Nota 7 ottobre 2020, prot. n. 811, le novità tengono conto della volontà del Legislatore di semplificare le procedure di emanazione del provvedimento.

Rinviando alla lettura dei citati atti amministrativi, in breve sintesi, le novità riguardano i seguenti punti:

- a) l'estensione della platea dei destinatari della diffida in caso di cambio appalto o somministrazione di manodopera,
- b) la semplificazione delle procedure e la riduzione delle tempistiche in riferimento a:
 - ✓ Tentativo facoltativo di conciliazione
 - ✓ Ricorso al Direttore dell'Ufficio
 - ✓ Automatica formazione del titolo esecutivo

Per quanto attiene all'applicazione della nuova disciplina, la stessa riguarda esclusivamente le diffide accertative notificate dopo la sua entrata in vigore; per i provvedimenti notificati prima del 15 settembre u.s., troverà invece applicazione la previgente disciplina.

1.4. Disposizione

La lettera b) del comma 3 dell'art. 12-bis del Decreto, che sostituisce integralmente il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, innova il potere di disposizione degli ispettori del lavoro, stabilendo che il personale ispettivo dell'I.n.l. ha la **facoltà di adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo**, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e di legislazione sociale non risultano soggette a specifiche sanzioni penali o amministrative (anziché nelle sole norme per le quali è attribuito un apprezzamento discrezionale).

Avverso detta disposizione è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

Schematicamente:

<i>in vigore dal 27-5-2004 al 14-9-2020</i>	<i>in vigore dal 15-9-2020</i>
<p>Art. 14 - Disposizioni del personale ispettivo</p> <p>1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.</p> <p>2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.</p>	<p>Art. 14 - Disposizioni del personale ispettivo</p> <p>1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.</p> <p>2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.</p> <p>3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1</p>



	comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto.
--	--

E' da evidenziare, inoltre, che l'art. 12-bis, co. 3, lett. b), ha **sostituito anche l'importo della sanzione amministrativa per l'ipotesi di inottemperanza** da parte del datore di lavoro destinatario dell'ordine di adempiere e regolarizzare, nella misura da €. 500,00 a €. 3.000,00 (anziché da 515,00 ad 2.580,00 Euro prevista dall'art. 11, co. 1, del D.P.R. n. 520/1955).

2. D.u.r.c. di congruità

Tra le altre novità della Legge 11 settembre 2020, n. 120, particolare rilievo assume anche la disposizione di cui all'art. 8, comma 10-bis ⁽¹²⁾, in merito alla disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (D.u.r.c.) introducendo, tra le verifiche, quella relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento.

Detta novità, tuttavia, non è immediatamente operativa in quanto le modalità applicative sono demandate ad un Decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

3. Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

L'art. 16 – quater, del Decreto prevede che “ *Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale* ”.

Secondo il Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro (C.n.e.l.), la norma dovrebbe consentire di unificare le procedure esistenti delle singole amministrazioni, razionalizzando i dati in loro possesso. L'I.n.p.s., per esempio, potrebbe utilizzare tale numerazione per le proprie finalità istituzionali e verificare il rispetto dei minimali contributivi, ottenendo dal C.n.e.l. la mappatura costantemente aggiornata dello stato della contrattazione collettiva di livello nazionale.

Rinviando alla lettura degli allegati, per maggiori informazioni, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **Ispettorato nazionale del lavoro - Circolare 25 settembre 2020, n. 4**
- 2) **Ispettorato nazionale del lavoro - Circolare 30 settembre 2020, n. 5**
- 3) **Ispettorato nazionale del lavoro - Circolare 5 ottobre 2020, n. 6**
- 4) **Ispettorato nazionale del lavoro - Nota 7 ottobre 2020, prot. n. 811**
- 5) **Ispettorato nazionale del lavoro - Decreto direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020**
- 6) **Ispettorato nazionale del lavoro - Nota 25 settembre 2020, n. 749**

¹² Art. 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

... Omissis

10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.

Omissis...

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi

retenazionale.servizi@legacoop.coop